

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

del 29 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 capoverso 5¹, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale;

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,⁴

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.

² La presente ordinanza si applica:

- a. ai produttori di merci pericolose;
- b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
- c. alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose;
- d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.

Art. 2 Delimitazione con l'OSAS

Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l'esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 2001⁵ sugli addetti alla sicurezza (OSAS).

RU 2002 4212

¹ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° lug. 2016.

² RS 741.01

³ RS 172.010

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

⁵ RS 741.622

Art. 3 Abbreviazioni

Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. **ONC** per l'ordinanza del 13 novembre 1962⁶ sulle norme della circolazione stradale;
- b. **OSStr** per l'ordinanza del 5 settembre 1979⁷ sulla segnaletica stradale;
- c. **OAV** per l'ordinanza del 20 novembre 1959⁸ sull'assicurazione dei veicoli;
- d. **OETV** per l'ordinanza del 19 giugno 1995⁹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. **ADR** per l'Accordo del 30 settembre 1957¹⁰ concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;

Art. 4 Diritto internazionale

¹ Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell'ADR¹¹ sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell'ADR sono parte integrante della presente ordinanza.

² L'Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell'ADR.¹²

Art. 5 Eccezioni e deroghe

¹ L'appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all'ADR¹³, come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.

² L'USTRA¹⁴ può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.

³ Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l'ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell'ADR.¹⁵

Art. 6 Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche

D'intesa con l'USTRA, l'autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza – specie quelle riguardanti l'imballaggio, l'etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo

⁶ RS 741.11

⁷ RS 741.21

⁸ RS 741.31

⁹ RS 741.41

¹⁰ RS 0.741.621

¹¹ RS 0.741.621

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

¹³ RS 0.741.621

¹⁴ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.

Art. 7 Spedizione della merce

¹ Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.

² Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.

³ Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all'occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.

Art. 8 Formazione dei conducenti

¹ Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.¹⁶

² La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.¹⁷

Art. 9 Istruzione dei conducenti

I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.

Art. 10 Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti

¹ Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.

² ...¹⁸

³ I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un'attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6535).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2719).

¹⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4711).

Art. 11 Carico e scarico fuori della strada pubblica

Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.

Art. 12 Riempimento e svuotamento delle cisterne

¹ Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.

² Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione. Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.

³ Sia gli speditori sia coloro che effettuano l'operazione di riempimento sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni all'atto del riempimento delle cisterne.

Art. 13 Limitazioni del traffico

¹ Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L'elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell'appendice 3 della presente ordinanza.

² I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr¹⁹) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza.²⁰

^{2bis} Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:

- a. dall'USTRA quando si tratta di strade nazionali;
- b. dall'autorità cantonale, d'intesa con l'USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.²¹

³ Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.

Art. 14 Assicurazione

Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell'articolo 12 capoverso 1 OAV²².

¹⁹ RS 741.21

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

²¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

²² RS 741.31

Art. 15 Iscrizione nella licenza di circolazione

La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.

Art. 16 Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

Sezione 2:**Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l'UE****Art. 17²³** Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l'UE

Le comunicazioni e la collaborazione con l'UE sono rette dall'ordinanza del 28 marzo 2007²⁴ sul controllo della circolazione stradale.

Art. 18²⁵ Comunicazioni a scopi statistici

I rapporti sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 2007²⁶ sul controllo della circolazione stradale.

Sezione 3: Disposizioni penali**Art. 19** Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con la multa²⁷ chiunque:

- a. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l'ordinanza non permette di trasportare;
- b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;
- d. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

²⁴ RS 741.013

²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

²⁶ RS 741.013

²⁷ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 20 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con la multa chiunque:

- a. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi;
- b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente.

Art. 21 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con la multa chiunque:

- a. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
- c. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all'obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all'equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
- d. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.

Art. 22 Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo

È punito con la multa chiunque:

- a. in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena;
- b. non ottempera ai controlli obbligatori.

Art. 23²⁸**Art. 24** Preminenza della disposizione penale più severa

Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.

²⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

Sezione 4: Esecuzione

Art. 25 Esecuzione

¹ Le autorità cantonali assicurano l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

² Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007²⁹ sul controllo della circolazione stradale.³⁰

³ All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.³¹

^{3bis} L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'ADR per l'immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2012³² sui mezzi di contenimento per merci pericolose.³³

⁴ In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)³⁴, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.

Art. 26 Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose

I Cantoni trasmettono all'USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.

Art. 27³⁵

Art. 28 Adattamento e istruzioni

¹ Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

² Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza.

²⁹ RS 741.013

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).

³² RS 930.111.4

³³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).

³⁴ RS 741.41

³⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 17 aprile 1985³⁶ concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.

² Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...³⁷

Art. 30 Disposizione transitoria

Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l'articolo 15³⁸ dell'ordinanza del 17 aprile 1985³⁹ concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d'ammissione richiesto in virtù dell'ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

³⁶ [RU 1985 620; 1989 2482; 1994 3006 art. 36 n. 3; 1995 4425 all. 1 cifra II n.11, 4866; 1997 422 cifra II; 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6; 1999 751 cifra II; 2002 1183, 419].

³⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4212.

³⁸ RU 1994 3006

³⁹ [RU 1985 620]

Appendice I⁴⁰
(art. 5 cpv. 1)

Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali

Campo normativo ⁴¹	Numero ADR ⁴²	Disposizione
Parte 1: Disposizioni generali		
Cap. 1.1: Campo d'applicazione e applicabilità		
1.1.3 Esenzioni		
1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto		
1.1.3.1 lett. a	1.1.3.1 a)	L'esenzione secondo la sottosezione 1.1.3.1 a) ADR vale soltanto fino alle quantità massime ammesse per unità di trasporto elencate di seguito: – categoria di trasporto 0: 0 – categoria di trasporto 1: 1 – categoria di trasporto 2: 100 – categoria di trasporto 3 e 4: 300 – quantità massime che si discostano da quelle delle corrispondenti categorie di trasporto:

⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 set. 2018 (RU **2018** 3819). Aggiornato dalla cifra I delle O del DATEC del 15 set. 2020 (RU **2020** 4119), del 20 set. 2022 (RU **2022** 531) e del 19 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 480).

⁴¹ La struttura riflette quella dell'ADR (RS **0.741.621**).

⁴² Se nella colonna «Numero ADR» sono riportati riferimenti, la disposizione SDR si richiama alla relativa disposizione ADR.

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		classe 4.3: 0 materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I
		classe 1: 1 materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B
		classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II
		classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e III e non comprese nella categoria «quantità massima ammessa 0»
		classe 1: 5 oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N
		classe 4.1: N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532
		classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II
		classe 5.2: N° ONU 3105–3110
		Per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s'intende: – per gli oggetti: la massa totale in kg degli oggetti senza imballaggio (per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute nelle apparecchiature e attrezzature di cui all'allegato A ADR: la quantità totale in kg o in l delle merci pericolose contenute); – per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto: la massa netta in kg; – per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri; – per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente, in litri. Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300, – della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60, – della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3, e – della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300» non deve superare un valore calcolato 300.
1.1.3.1 lett. c	1.1.3.1 c)	Gli imballaggi elencati nella sottosezione 1.1.3.1 c) ADR, inclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi di capacità superiore a 450 litri, devono essere conformi alle disposizioni concernenti l'imballaggio, il controllo, l'approvazione e la marcatura di cui alle parti 4 e 6 ADR.
1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto		
1.1.3.6.2	1.1.3.6.2	Nel caso di trasporti per i quali valgono le esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6 ADR, non trovano applicazione le seguenti disposizioni: – l'assicurazione responsabilità civile aumentata, – le disposizioni relative alla sosta e al parcheggio della presente appendice (n. 8.4.3); vanno rispettate le limitazioni del traffico (art. 13).
1.1.3.6.6 Esenzioni per cisterne vuote, non ripulite, per la revisione di impianti di stoccaggio		Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l'ambiente acquatico possono trasportare le cisterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli interventi alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della presente ordinanza come segue: a. Cisterne e veicoli Le cisterne non sono soggette né alle prescrizioni sull'uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 ADR né alle disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, il controllo e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. I veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli della parte 9 ADR.

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		b. Placcatura I due lati e ogni estremità delle cisterne devono essere muniti di placche secondo il capitolo 5.3 ADR. Se le placche così apposte non sono visibili all'esterno del veicolo portante, occorre apporne altre anche su entrambe le fiancate e sulla parte posteriore del veicolo. Se il veicolo portante è un rimorchio, quest'ultimo deve essere munito di placca anche sulla parte anteriore. c. Pannelli arancioni Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancione senza numero d'identificazione del pericolo secondo il punto 5.3.2.1.1 ADR. Si può rinunciare alla marcatura del veicolo portante o del rimorchio qualora non venga trasportata alcuna cisterna. d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR. e. Formazione Il conducente del veicolo è esentato dalla formazione di cui alla sezione 8.2.1. ADR. Tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza rimangono applicabili.

1.1.3.11 Esenzioni per rifiuti domestici

1.1.3.11.1 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili

In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento alle seguenti condizioni:

- un esperto autorizzato dalle autorità competenti deve esaminare e classificare questi rifiuti secondo le caratteristiche di pericolosità, tenendo conto delle misure in caso di incidente o evento imprevisto. Se non è possibile classificare con certezza una materia, l'esperto attribuisce una classe provvisoria, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU sulla base delle informazioni in possesso dello speditore. A tale scopo applica i criteri di classificazione di cui al capitolo 2.2 ADR e i principi secondo i punti 2.1.3.5.2–2.1.3.5.5 ADR. La classificazione deve tenere in considerazione il pericolo preponderante; è ammesso il ricorso a una rubrica n.a.s. adatta;
- l'esperto deve imballare i rifiuti in appositi recipienti di raccolta. La marcatura e l'etichettatura dei singoli imballaggi non sono necessarie qualora i recipienti di raccolta siano già etichettati e marcati;

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
-----------------	------------	--------------

- c. l'esperto impartisce le istruzioni del caso al conducente;
- d. il documento di trasporto deve riportare la dicitura «Trasporto secondo 1.1.3.11.1 appendice 1 SDR». Non è necessario indicare la denominazione tecnica secondo la sottosezione 3.1.2.8 ADR, mentre le informazioni di cui al punto 5.4.1.1.1 e) ADR si possono limitare alla quantità lorda e al numero di recipienti di raccolta.

1.1.3.11.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili

In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose che non possono essere classificate dall'esperto secondo il numero 1.1.3.11.1 lettera a, possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, alle seguenti condizioni:

- a. i rifiuti possono essere trasportati in quantità non superiore a 50 kg o l per unità di trasporto in colli che soddisfano i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II;
- b. se i colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l;
- c. i colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata»;
- d. si deve portare con sé un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.11.2 appendice 1 SDR»;
 - il nome e l'indirizzo dello o degli speditori;
 - il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;
 - il numero e il peso dei colli.

1.1.3.12 Esenzioni per la riconsegna di fuochi pirotecnici

Per le esenzioni secondo la sottosezione 1.1.3.6 ADR e il numero 1.1.3.6 della presente appendice è determinante la quantità riportata nel documento di trasporto anche per la riconsegna di fuochi pirotecnici. Il documento di trasporto deve contenere l'indicazione «Riconsegna di fuochi pirotecnici secondo 1.1.3.12 appendice 1 SDR».

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
Cap. 1.3: Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose 1.3.3 Documentazione		Per la riconsegna dei fuochi pirotecnici dei N° ONU 0335, 0336 e 0337 dai negozi di vendita al dettaglio ai fornitori vale una delle due seguenti disposizioni: a. come massa netta totale dei contenuti di materia esplosiva, in deroga alle disposizioni di cui al punto 5.4.1.2.1 a) ADR, si può riportare il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli; b. i fuochi pirotecnici possono essere trasportati in deroga alle prescrizioni dell'ADR secondo la classificazione «N° ONU 0335»; in deroga alle disposizioni di cui al punto 5.4.1.2.1 a) ADR, per tutte le materie e gli oggetti si può riportare come massa netta totale il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli.
	1.3.3	La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.
		Per le consegne militari sono applicabili le disposizioni relative ai trasporti militari su strada.
Cap. 1.5: Deroghe 1.5.3 Deroghe per le consegne militari		
Cap. 1.6: Misure transitorie 1.6.1 Varia		
1.6.1.1	1.6.1.1	Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2025 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2024.
1.6.1.44	1.6.1.44	<i>Abrogato</i>

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria		
1.6.3.30a		Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto previste per il trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi della sezione 1.2.1 ADR, costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le Norme EMPA ⁴³ in vigore fino al 31 dicembre 1998, ma che non soddisfano le disposizioni del capitolo 6.10 ADR applicabili dal 1° gennaio 1999, possono continuare a essere utilizzate. Queste attrezzature sottostanno alle prescrizioni tecniche delle Norme EMPA, eccezion fatta per le prescrizioni che riguardano gli intervalli fra i controlli periodici. Esse sono soggette alle frequenze dei controlli prescritte dalla sezione 6.10.4 ADR.
1.6.4 Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM		
1.6.4.1a		I container-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell'appendice B.1b della SDR in vigore fino al 31 dicembre 1987 nella versione del 1° maggio 1985 possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: sezione 6.5.3 e sottosezioni 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1, ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.
1.6.5 Veicoli		
1.6.5.1a		In deroga alle osservazioni d) e g) della tabella della sezione 9.2.1 ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di frenatura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione 9.2.3.1 ADR non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1994.
1.6.14 Container-cisterna di cantiere		
1.6.14.1		I container-cisterna di cantiere dotati prima del 1° gennaio 2013 di un collare che supera di meno di 25 mm gli elementi più alti da proteggere possono continuare a essere utilizzati.

⁴³ Norma tecnica del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) del 31 ott. 1989 per cisterne operanti sotto vuoto, scaricabile all'indirizzo www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/merci-pericolose/diritto-nazionale.html.

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
1.6.14.2		In deroga al punto 1.8.7.2.2.2 ADR, non sono ritirati i certificati di approvazione del tipo per container-cisterna di cantiere con capacità massima del serbatoio di 3000 litri che sono stati rilasciati prima del 1° luglio 2019 secondo le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2018.
1.6.14.3		I container-cisterna di cantiere con capacità massima del serbatoio di 3000 litri che sono stati approvati secondo le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2018 possono continuare a essere utilizzati. Sottostanno ai controlli e alle ispezioni di cui al numero 6.14.1.1.2 nonché alle prescrizioni relative all'uso di cui al numero 4.8 della presente appendice.
1.6.14.4		Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere di capacità massima di 1210 litri sottostà alle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 ADR. I veicoli destinati al loro trasporto non devono essere marcati. In galleria, per i container-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all'obbligo di segnalazione.
1.6.14.5		I container-cisterna di cantiere costruiti fino al 30 giugno 2023 secondo la norma di cui al numero 6.14.1.3 non sottostanno ad alcun obbligo di equipaggiamento in materia di incisione del numero di serie sul serbatoio della cisterna e di fissaggio della targa.
Cap. 1.10: Disposizioni concernenti la security		
1.10.1 Disposizioni generali		
1.10.1.7		Per i titolari di permessi di brillamento o d'uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 ⁴⁴ sugli esplosivi, OEspl) le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del punto 1.1.3.6.2 ADR.
1.10.2 Formazione in materia di security		
1.10.2.4	1.10.2.4	La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.10 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.

⁴⁴ RS 941.411

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
-----------------	------------	--------------

Parte 3: Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti

Cap. 3.3: Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti

DS 363	DS 363	L'esenzione si applica solo ai macchinari e dispositivi che sottostanno alla legge federale del 12 giugno 2009 ⁴⁵ sulla sicurezza dei prodotti.
---------------	--------	--

Parte 4: Utilizzazione di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne

Cap. 4.1: Utilizzazione di imballaggi, compresi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi

4.1.1 Disposizioni generali relative all'imballaggio di merci pericolose, in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi

4.1.1.22 Trasporto di imballaggi cominciati

Nel caso di trasporti a cui fa riferimento la sottosezione 7.5.2.2, nota a piè di pagina a dell'ADR, le materie esplosive ammesse a fini di brillamento secondo l'OESpl, che si trovano in imballaggi cominciati, devono essere trasportate in recipienti chiusi secondo l'allegato 11.2 OESpl. I recipienti devono essere omologati in base al capitolo 6.1 ADR e autorizzati per il trasporto di questi esplosivi. Le prescrizioni del punto 2.2.1.1.6 nota 3 ADR, devono essere rispettate.

4.1.4 Lista delle istruzioni d'imballaggio

4.1.4.1 Istruzioni concernenti l'uso degli imballaggi (esclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi)

⁴⁵ RS 930.11

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
P 200 numero 9	Istruzione d'imballaggio P 200 (9)	(9) I recipienti per i gas dei codici di classificazione 1A e 1O utilizzati dai sommozzatori devono essere sottoposti ogni due anni e mezzo a un'ispezione visiva e ogni cinque anni a un esame periodico completo.
Cap. 4.8: Uso dei container-cisterna di cantiere		
4.8.1 Uso		Nei container-cisterna di cantiere può essere trasportato soltanto carburante diesel (UN 1202).
4.8.2 Volume utile		Il volume utile massimo indicato del 95 % della capacità non può essere superato, anche quando non è raggiunto il grado di riempimento ammesso di cui alla sottosezione 4.3.2.2 ADR.
Parte 5: Procedure di spedizione		
Cap. 5.4: Documentazione		
5.4.0.2	5.4.0.2	I documenti che devono trovarsi a bordo del veicolo durante il trasporto soddisfano i requisiti della sottosezione 5.4.0.2 ADR e sono ammessi in forma elettronica se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. è utilizzato un terminale portatile. Questo è trasportato nella cabina di guida in modo facilmente accessibile e sufficientemente sicuro. Per il trasporto in cisterne o alla rinfusa di fino a tre tipi di merci pericolose non soggette alle prescrizioni di marcatura di cui al punto 5.3.2.1.2 o 5.3.2.1.4 ADR è ammesso anche un terminale fisso; b. lo schermo del terminale misura almeno 10 pollici e le informazioni visualizzate sullo schermo corrispondono, quanto a dimensioni dei caratteri e leggibilità, al formato cartaceo. Sono consentite dimensioni minori ma almeno 3,5 pollici, purché, mediante visualizzazione ottimizzata e strutturata, le informazioni siano chiaramente leggibili. Deve essere garantita la chiara correlazione tra indicazione, nell'ordine prescritto, delle sostanze trasportate e numero e tipologia dei contenitori con indicazione delle quantità; c. i dati del terminale sono salvati in un formato diffuso, in modo da consentire l'identificazione immediata e la consultazione illimitata e completa di tutte le informazioni rilevanti per la durata del trasporto. L'apparecchio è efficacemente protetto da qualsiasi sollecitazione meccanica e costantemente alimentato con sufficiente energia;

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		d. l'utilizzo del terminale è semplice e intuitivo. Le informazioni possono essere assicurate dalle autorità di controllo sul posto tramite strumenti standardizzati. Il conducente assiste, su richiesta, le autorità d'esecuzione o le forze di intervento nell'utilizzo dell'apparecchio; e. sul soffitto della cabina sopra il posto di guida oppure all'interno dello sportello lato conducente sono riportate, in modo chiaramente visibile e in tutte le lingue ufficiali, le istruzioni per accedere alle informazioni elettroniche e precisamente: – posizione del terminale all'interno della cabina, – operazioni da svolgere per la visualizzazione dei documenti, – un'apposita indicazione in caso di presenza a bordo di documenti in formato elettronico per alcune merci e cartaceo per altre. In assenza di documenti elettronici, occorre rimuovere le istruzioni o apporre un'indicazione al riguardo.

5.4.1 Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.4 Forma e lingua

5.4.1.4.1	5.4.1.4.1	Nel caso di trasporti effettuati all'interno del Cantone Ticino, la stesura del documento di trasporto si può limitare alla lingua italiana.
-----------	-----------	--

Parte 6: Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne

Cap. 6.14 Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del prototipo e ai controlli dei container-cisterna di cantiere

6.14.1.1 In generale

6.14.1.1.1 Definizioni

Container-cisterna di cantiere:	Contenitori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato.
--	---

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come container-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR. I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna). Un container-cisterna o una cisterna fissa che soddisfi integralmente le prescrizioni del capitolo 6.8 ADR non è considerato container-cisterna di cantiere. Volume utile: Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente.
6.14.1.1.2 Campo di applicazione		Le disposizioni dei numeri 6.14.1.2–6.14.1.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano a container-cisterna di cantiere con capacità superiore a 3000 litri. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione dei punti 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernenti i controlli non distruttivi, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.5.2.
6.14.1.2 Costruzione		
6.14.1.2.1 Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore		Le cisterne interne devono essere di acciaio spesso almeno 5 mm. Sono ammessi anche spessori di parete equivalenti secondo la formula di cui al punto 6.8.2.1.18 ADR; le cisterne in acciai inossidabili austenitici devono tuttavia avere uno spessore minimo di 4 mm. Le cisterne esterne devono soddisfare i medesimi requisiti di spessore di parete delle cisterne interne.
6.14.1.2.2 Dispositivi di protezione		I container-cisterna devono essere dotati di un collare o protezione simile costituito di acciaio spesso almeno 5 mm e che superi di almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere.

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
6.14.1.2.3 Realizzazione delle saldature		
		Tutti i cordoni di saldatura devono essere saldati su entrambi i lati. La lunghezza del cordone di saldatura del collare deve essere almeno pari alla lunghezza totale di quest'ultimo; è ammessa la saldatura su un solo lato o in posizione sfalsata. Non è consentito saldare manicotti e raccordi in ghisa malleabile.
6.14.1.2.4 Ulteriori requisiti		
		I container-cisterna di cantiere devono essere costruiti in modo tale da poter sempre resistere a una pressione di prova di 0,5 bar. Devono inoltre essere rispettati i requisiti posti dalla legislazione sulla protezione delle acque in relazione alla costruzione e dotazione degli impianti prismatici di stoccaggio in acciaio.
6.14.1.3 Controlli e ispezioni		
		L'allegato E di cui al punto 5.13.3 della norma EN 12972 (punti 6.8.2.6.1 e 6.8.2.6.2 ADR) non è applicabile. La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar. Le cisterne esterne devono essere sottoposte a ispezione visiva.
6.14.1.4 Marcatura		
		La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 dell'ADR.
Parte 7: Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione		
Cap. 7.4: Disposizioni relative al trasporto in cisterne		
7.4.1	7.4.1	Qualora per vincoli locali o caratteristiche morfologiche del territorio il trasporto di carburante diesel, gasolio o gasolio da riscaldamento, soggetti alle disposizioni speciali 640L o 640M in base alla sezione 3.2.1 tabella A ADR, non sia consentito con veicoli delle categorie N e O previste dalle norme UE, è ammesso dietro apposita autorizzazione dell'autorità cantonale se effettuato in cisterne su carri con

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV ⁴⁶) conformi a quanto previsto dal numero 9.1.2 della presente appendice.		
Cap. 7.5: Disposizioni concernenti le condizioni di carico, scarico e movimentazione		
7.5.2 Divieti di carico in comune		
7.5.2.2 Nota a	7.5.2.2 Nota a)	Carico in comune di mezzi di innesco e materie esplosive sullo stesso veicolo I titolari di un permesso di brillamento (art. 57 e 58 OEspl) sono autorizzati a caricare insieme sullo stesso veicolo colli contenenti oggetti del gruppo di compatibilità B (mezzi di innesco) e colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità D (materie e oggetti esplosivi) alle seguenti condizioni: a. il trasporto avviene esclusivamente ai sensi della sottosezione 1.1.3.6 ADR; b. la massa netta di materia esplosiva non supera i 20 kg per unità di trasporto; c. gli unici mezzi di innesco consentiti sono quelli del gruppo di compatibilità B autorizzati dall'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica, purché non superino la quantità totale di 50 pezzi per unità di trasporto; d. i mezzi di innesco devono essere sistemati sul pavimento del veicolo. Le materie e gli oggetti esplosivi devono essere sistemati nel baule nel caso di automobili, ovvero sul pianale nel caso di furgoni; e. non è necessaria una copia dell'approvazione del compartimento separato o del sistema speciale di contenimento di protezione ai sensi del punto 5.4.1.2.1 d) e della sottosezione 8.1.2.2 c) ADR.
7.5.11 Prescrizioni supplementari relative a classi o merci pericolose		
CV 36	CV 36	...

⁴⁶ RS 741.41

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
Parte 8: Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione		
Cap. 8.1: Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo		
8.1.2 Documenti di bordo		
8.1.2.1 lett. a	8.1.2.1 a)	Possono essere trasportati senza documento di trasporto: – gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoria 4 ad eccezione del N° ONU 3509; – le bombole, piene o vuote, per apparecchi di protezione respiratoria dei servizi di soccorso e per immersione (cl. 2 N° ONU 1002, codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, codice di classificazione 1O).
8.1.2.1 lett. d	8.1.2.1 d)	I documenti di cui alla sottosezione 1.10.1.4 ADR, che ogni membro dell'equipaggio deve recare con sé, devono essere certificati ufficiali.
Cap. 8.2: Prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo		
8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti		
	8.2.1	Senza certificato di formazione ADR è consentito condurre veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno soltanto in caso di: a. trasferimento di veicoli in panne; b. corse di prova legate a riparazioni o guasti; c. spostamenti, a bordo di veicoli cisterna o veicoli muniti di batterie fisse per l'alimentazione esterna all'unità di trasporto merci, effettuati per recarsi al controllo obbligatorio del veicolo o della cisterna; d. spostamenti, a bordo di veicoli cisterna o veicoli muniti di batterie fisse per l'alimentazione esterna all'unità di trasporto merci, effettuati da esperti della circolazione in relazione a operazioni di controllo del mezzo..

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
8.2.1.7 Formazione speciale per i conducenti della classe 7		
8.2.1.7.1		Ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU 2912–2919, 2977, 2978 e 3321–3333 si applica la sezione 8.2.1 dell'ADR.
8.2.1.7.2		In sostituzione del corso di base e del corso di specializzazione per la classe 7 secondo l'ADR, i conducenti che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all'interno della Svizzera, possono frequentare un corso di radioprotezione (ambito d'applicazione I 16, conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive secondo la SDR, tabella 1 allegato 4 dell'ordinanza del DFI del 26 aprile 2017⁴⁷ sulla formazione in radioprotezione) e dare l'esame. Il corso deve includere la specializzazione per la classe 7 ed esercitazioni pratiche individuali comprendenti, come minimo, nozioni di pronto soccorso, lotta agli incendi e comportamento in caso di incidente o evento imprevisto. Al superamento dell'esame è rilasciato al conducente un certificato di formazione SDR con la dicitura «Trasporto di materie radioattive secondo 8.2.1.7.2 appendice 1 SDR, valido unicamente per il trasporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cinque anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la formazione e supera l'esame.
8.2.1.8 Formazione dei conducenti titolari di abilitazione al brillamento o all'utilizzazione		I titolari di permessi di brillamento o d'uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 OEspl) sono autorizzati a trasportare senza certificato di formazione ADR merci pericolose della classe 1. Quest'autorizzazione è tuttavia limitata agli esplosivi e agli oggetti pirotecnici indicati nei permessi rilasciati.

⁴⁷ RS 814.501.261

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
Cap. 8.4 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli		
8.4.3 Sosta e parcheggio		
8.4.3.1 Sosta e parcheggio in generale		
		La sosta volontaria e il parcheggio su strada pubblica di un veicolo che trasporta merci soggette alla presente ordinanza sono vietati, salvo per esigenze legate al trasporto stesso, quali il carico, lo scarico, il controllo del veicolo e del carico, l'approvvigionamento del conducente o la presenza di cattive condizioni atmosferiche. Nel limite del possibile, le soste volontarie e i parcheggi prolungati devono essere effettuati in luoghi non accessibili a terzi non autorizzati.
8.4.3.2 Sosta e parcheggio di notte o in caso di scarsa visibilità		
		Quando, di notte o in caso di scarsa visibilità, un veicolo rimane fermo sulla carreggiata per il mancato funzionamento delle luci, devono essere collocati i segnali d'avvertimento di cui alla sezione 8.1.5 ADR davanti e dietro il veicolo a una distanza di 10 m. Inoltre, secondo l'articolo 23 capoverso 2 ONC ⁴⁸ , il segnale di veicolo fermo deve essere posto ad almeno 50 m di distanza.
8.4.3.3 Sosta e parcheggio di un veicolo che costituisce un particolare pericolo		
		Se la natura delle merci pericolose trasportate dal veicolo in sosta o in parcheggio comporta un particolare pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare in caso di spargimento sulla carreggiata di materie pericolose per i pedoni, gli animali o i veicoli, e se l'equipaggio del veicolo non può rimediare rapidamente a questo pericolo, vanno avvertite immediatamente le autorità competenti più vicine. Inoltre, l'equipaggio del veicolo prenderà le misure prescritte nelle istruzioni alla sezione 5.4.3 ADR.
Cap. 8.5: Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari		
S11 e S12	S11 e S12	Le disposizioni speciali S11 e S12 non sono applicabili.

⁴⁸ RS 741.11

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
Parte 9: Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli		
Cap. 9.1: Campo di applicazione, definizioni e disposizioni per l’approvazione dei veicoli		
9.1.2 Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e delle MEMU		
		I carri a motore adibiti al trasporto di merci pericolose in cisterne di cui al numero 7.4.1 della presente appendice devono soddisfare le prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7 ADR, ad eccezione delle sezioni 9.2.3 e 9.2.5 e della sottosezione 9.7.5.2 ADR. La conformità a tali disposizioni è attestata dal certificato di approvazione di cui alla sottosezione 9.1.3.5 ADR, nel quale dovranno figurare al numero 7 la designazione del veicolo AT e al numero 11 la dicitura «Autorizzazione come veicolo AT secondo il numero 7.4.1 appendice 1 SDR» nonché la zona d’impiego ammessa.

Appendice 249
(art. 13 cpv. 2)

Tratti stradali con limitazioni supplementari

1 Tratti stradali con gallerie

Elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni ai sensi della sezione 1.9.5 ADR⁵⁰:

Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)
UR/TI	N2 Göschenen–Airolo	San Gottardo	E
GR	N13 Thusis–Ticino	San Bernardino	E
TG	SC Frauenfeld	Rotatoria stazione di Frauenfeld	E
TI	N13 ⁵¹ Bellinzona–Brissago	Mappo/Moretina	E
TI	SC Lugano	Vedeggio–Cassarate	E
VD	SC Crissier	Galerie du Marcolet	E
VS/Italia	SC Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E

2 Tratti stradali in prossimità di acque protette

2.1 Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di merci pericolose è vietato

Sui seguenti tratti stradali è vietato il trasporto di merci pericolose ai sensi del numero 2.2 della presente appendice:

- AG Baden/Dättwil, «Täferstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
- AG Frick–Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
- AG Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratto parziale «Berghof» (punto 663) fino a «Liegenschaft Restaurant Waldegg»;
- AG Strada cantonale 420, tratto compreso fra Mülligen (lunghezza 400 m) e Birmenstorf (lunghezza 500 m)⁵²;
- AG Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
- AG Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
- BE Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);

49 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 set. 2018 (RU 2018 3819). Aggiornato dalla cifra I delle O del DATEC del 15 set. 2020 (RU 2020 4119) e del 20 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 531).

50 RS 0.741.621

51 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

52 Servizio a domicilio autorizzato.

- BE Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compreso l'incrocio in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
- BE Neuenegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km);
- BE Seedorf, strada comunale Rähbälen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
- BL MuttENZ, «Rheinfelderstrasse», tratto compreso fra «Auhafen» e Anschluss Hagnau (lunghezza 2,4 km);
- BS Basel e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse», tratto fra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse» (lunghezza ca. 1 km);
- BS Riehen, «Äussere Baselstrasse», tratto compreso fra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse» (lunghezza ca. 200 m)⁵³;
- BS Riehen, «Rauracherstrasse», tratto compreso fra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse» (lunghezza ca. 200 m)⁵⁴;
- BS Riehen, «Weilstrasse», tratto compreso fra «Lörracherstrasse» e Zollamt «Weilstrasse» (lunghezza ca. 800 m);
- GE Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alle ghiaiere di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km)⁵⁵⁺⁵⁶;
- GE Strada cantonale 80, Route de Veyrier–frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km)⁵⁷⁺⁵⁸;
- GE Pont de la Fontenette⁵⁹;
- GE Pont de Vessy⁶⁰;
- GE Pont du Val d'Arve⁶¹;
- GE Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m)⁶²⁺⁶³;
- GE Route du Bout du Monde, tratto compreso fra il ponte e la frazione di Vessy (lunghezza 800 m)⁶⁴;

⁵³ Servizio a domicilio autorizzato.

⁵⁴ Servizio a domicilio autorizzato.

⁵⁵ Servizio a domicilio autorizzato.

⁵⁶ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁵⁷ Servizio a domicilio autorizzato.

⁵⁸ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁵⁹ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁰ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶¹ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶² Servizio a domicilio autorizzato.

⁶³ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁴ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

- GE Tratto che costeggia la riva sinistra del Rodano, dal «Barrage de Verbois» in direzione del «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km)⁶⁵;
- GE Strada che costeggia la riva destra del Rodano, dalla «Route de Verbois» alla fabbrica di Verbois e alle ghiaiere di Russin (lunghezza 1 km)⁶⁶⁺⁶⁷;
- GE Tratto dalla «Route de Peney» alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km)^{68, 69};
- GR «Voia da Brinzauls/Voia Principala», tratto compreso fra Lantsch/Lenz e Crappa Naira (lunghezza 6 km);
- GR «Via Nova/Platta», da Rhäzüns Holzlagerplatz a Rothenbrunnen, diramazione strada cantonale (lunghezza 2 km);
- GR «Via da Laax», dalla diramazione «Oberalpstrasse» fino all'inizio della località di Sagogn, diramazione «Via Teit» (lunghezza 1,2 km)
- NE Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
- NE Strada cantonale 2233, dal sud di Boveresse fino al nord di Môtiers, Place de la gare (lunghezza 950 m)⁷⁰;
- SO Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
- SG Strada di congiunzione tra Valens e Vasön (lunghezza 2,3 km);
- TI Chiasso, «Via Soldini», tratto compreso fra «Via Passeggiata» e «Via Interlenghi» (lunghezza 200 m) e «Via Interlenghi», tratto compreso fra «Via Soldini» e «Via Vincenzo Vela» (lunghezza 400 m);
- TI Mendrisio, tratto «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» fino all'incrocio con «Via alla Rossa» (lunghezza 1,2 km);
- TI Mendrisio–Coldrerio, «Via Sant'Apollonia» (lunghezza 1,5 km);
- VD Strada cantonale 26, Le Brassus–incrocio di Grand-Fuey (lunghezza 11 km)⁷¹;
- VD Strada cantonale 289, Orny–Bavois, da Entreroches (lunghezza 2,2 km).

2.2 Elenco delle merci il cui trasporto è vietato

Merci pericolose delle classi da 1 a 9 che soddisfano i criteri del punto 2.2.9.1.10 ADR.

⁶⁵ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁶ Servizio a domicilio autorizzato.

⁶⁷ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁸ Servizio a domicilio autorizzato.

⁶⁹ Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁷⁰ Servizio a domicilio autorizzato.

⁷¹ Servizio a domicilio autorizzato.

Appendice 3⁷²
(art. 13 cpv. 1)

Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto

Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle appendici 1 e 2.

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica- zione	Gruppo di Etichette imballag- gio		Disposizione
				2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
	3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
1017	COLORO	2	2TOC		2.3+5.1 +8	Peso netto massimo am- messo per ogni cassa mo- bile: 1000 kg
1076	FOSGENE	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo am- messo per ogni cassa mo- bile: 1000 kg
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo am- messo per ogni cassa mo- bile: 1000 kg
	Materie e oggetti esplosivi	1				In caso di trasporto con MEMU; è necessaria l'au- torizzazione dell'USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR

⁷² Il testo della presente appendice non è stato pubblicato nella RU (RU **2002** 4224; **2008** 5087). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 2 dell'O del DATEC del 26 set. 2016 (RU **2016** 3455). Aggiornato dalla cifra I dell'O del DATEC del 19 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 480).